



CERTIFICATO N. 50 100 14484 - Rev. 005

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIUSEPPE GARIBALDI

Prot. n.

AI GENITORI DEGLI
ALUNNI CHE SI DEVONO ISCRIVERE
ALLE CLASSI PRIME DELL' ISTITUTO TECNICO NAUTICO I ANNO E TERZO
ANNO SCELTA INDIRIZZO ED AL PRIMO ANNO DEGLI INDIRIZZI LICEALI
ED A COLORO CHE DEBBONO ISCRIVERSI AL CORSO SERALE
ALBO ON LINE
SITO
BACHECA

OGGETTO: Iscrizioni alla scuola del Secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2026/2027 NORMATIVA E GUIDA.

Si comunica che, ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, **LE ISCRIZIONI SONO EFFETTUATE ON LINE PER TUTTE LE CLASSI INIZIALI DELLA SCUOLASECONDARIA DI SECONDO GRADO STATALE.**

Le domande di iscrizione *on line* devono essere presentate **dalle ore 8:00 del giorno 13 gennaio 2026 alle ore 20:00 del giorno 14 febbraio 2026.**

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) possono accedere al sistema di iscrizioni *on line* all'interno della Piattaforma Unica, sezione "Orientamento" (<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>), utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

All'atto dell'iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative all'alunno/studente per il quale è richiesta l'iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all'offerta formativa proposta dalla scuola o dall'istituzione formativa prescelta.

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica- **VEDI ALLEGATO.**

In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio. Si ricorda che il sistema di iscrizioni *on line* permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola/istituzione formativa cui indirizzare la domanda nel caso in cui l'istituzione scolastica scelta per prima non avesse disponibilità di posti.

Successivamente, durante la finalizzazione delle iscrizioni, i genitori e gli esercenti la

responsabilità genitoriale potranno inviare le autorizzazioni all'uscita autonoma e le deleghe al ritiro dell'alunno/studente nell'area "*ComUnica*" della Piattaforma Unica. Tramite il proprio profilo sarà altresì possibile sottoscrivere e trasmettere il Patto di corresponsabilità, ove reso disponibile dall'istituzione scolastica.

L'accesso al sistema di iscrizioni *on line*

Al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole e offrire un servizio utile per le famiglie, è stata messa a disposizione la Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it/it>), punto di accesso unico per usufruire dei principali servizi e strumenti del Ministero.

All'interno della Piattaforma Unica è presente il punto di accesso alle iscrizioni *on line*, con tutte le informazioni utili per la procedura, raggiungibile a partire dalla voce di menu "*Iscrizioni*" posta all'interno della sezione "*Orientamento*".

A partire da quest'anno, inoltre, è disponibile "*What's Next: l'orientamento nel Metaverso*", il nuovo servizio digitale per orientare in modo innovativo gli studenti e le loro famiglie nella scelta dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado.

Esclusioni dal sistema di iscrizioni on line

Sono escluse dalla modalità telematica e, pertanto, le relative domande vanno presentate in modalità cartacea direttamente all'istituzione scolastica, le iscrizioni relative:

- ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena;
- agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l'iscrizione è effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l'istituzione scolastica prescelta.

Per le iscrizioni sopraelencate si fa riferimento alle indicazioni generali contenute nei corrispondenti paragrafi della presente Nota.

Contributi volontari e tasse scolastiche

I contributi scolastici delle famiglie sono volontari¹ e distinti dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l'eccezione dei casi di esonero previsti dall'art. 200 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le famiglie devono essere preventivamente informate circa le attività - coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa - finanziate con i contributi volontari medesimi. Ai sensi dell'articolo 5, comma 11, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, è pubblicato sul sito Internet dell'istituzione scolastica, nella sezione

¹ Si richiamano in proposito le note del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione n. 312 del 20 marzo 2012 e n. 593 del 7 marzo 2013.

"Amministrazione trasparente", il programma annuale, comprensivo della relazione illustrativa recante, tra l'altro, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie. Analoghi adempimenti sono previsti in fase di redazione del conto consuntivo e della relativa relazione illustrativa, come disposto dall'articolo 23, comma 5, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.

Le tasse scolastiche sono dovute solo per la frequenza del quarto e del quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio 1990, gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono:

- taxa di iscrizione: € 6,04;
- taxa di frequenza: € 15,13;
- taxa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: € 12,09;
- taxa di rilascio dei relativi diplomi: € 15,13.

Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 aprile 2019, n. 370 ha previsto l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. Per approfondimenti, anche sugli ulteriori casi di esonero (es. per merito), si rinvia alla Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 14 giugno 2019, prot. n. 13053.

Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l'iscrizione *on line*:

- individuano la scuola d'interesse tramite il servizio “Scuola in Chiaro” presente sulla Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it>). Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono consultare, all'interno del servizio “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e la Rendicontazione sociale;
- accedono all'area riservata della Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>) utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature);
- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo *on line*, a **partire dalle ore 8:00 del 13 gennaio 2026**;
- inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione **entro le ore 20:00 del 14 febbraio 2026**;
- dopo la conferma dell'accettazione della domanda di iscrizione procedono, prima dell'avvio dell'anno scolastico 2026/2027, all'inoltro della documentazione richiesta da parte della scuola, anche per il tramite della sezione di gestione documentale “ComUnica” presente all'interno della Piattaforma Unica, se utilizzata dalla scuola;
- **tra il 25 maggio e il 30 giugno 2026** coloro che hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità previste al successivo paragrafo 10.

Il sistema di iscrizioni *on line* della Piattaforma Unica avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l'app IO, delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono seguire l'*iter* della domanda inoltrata nell'area dedicata alle iscrizioni sulla Piattaforma Unica.

L'accoglimento della domanda viene comunicato attraverso la pagina dedicata presente all'interno della Piattaforma Unica, l'app IO e tramite posta elettronica.

Atteso che il modulo di domanda *on line* recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337-

ter e 337-*quater*³ del Codice civile e successive modifiche e integrazioni, **SI EVIDENZIA CHE L'ISCRIZIONE SCOLASTICA, RIENTRANDO NELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE, DEVE ESSERE CONDIVISA DA ENTRAMBI I GENITORI E GLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE. A TAL FINE, IL GENITORE O L'ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE CHE COMPILA IL MODULO DI DOMANDA DICHIARA DI AVERE EFFETTUATO LA SCELTA IN OSSERVANZA DELLE SUDDETTE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE, CHE RICHIEDONO IL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI/ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE.**

La compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”; i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Si rammentano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Si evidenzia, infine, come la legge 13 novembre 2023, n. 159, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, abbia introdotto disposizioni che **RAFFORZANO IL RISPETTO DELL'OBLIGO DI ISTRUZIONE, PREVEDENDO SANZIONI FINO ALLA RECLUSIONE PER I RESPONSABILI DELL'ADEMPIMENTO CHE NON VI PROVVEDANO. FONDAMENTALE SARÀ IL RUOLO CHE POTRANNO SVOLGERE GLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI, IN RACCORDO CON LE SCUOLE E GLI ENTI LOCALI, NELL'INFORMARE LE FAMIGLIE CIRCA TALI NUOVE DISPOSIZIONI.**

³ Art. 316, co. 1, c.c. - Responsabilità genitoriale - Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337- *ter*, co. 3, c.c. - Provvedimenti riguardo ai figli - La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337- *quater*, co. 3, c.c. - Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso - Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

L'OBBLIGO DECENNALE DI ISTRUZIONE, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 622, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006,
N. 296, INIZIA CON LA SCUOLA PRIMARIA E SI ASSOLVE NEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE, COSTITUITO
DALLE SCUOLE STATALI E PARITARIE, OVVERO ATTRAVERSO L'ISTRUZIONE PARENTALE.

Dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l'obbligo di istruzione si assolve attraverso una delle seguenti modalità:

- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali) o di uno dei percorsi dell'istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà;
- sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi restando i compiti e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e all'istituzione formativa previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, attuativo dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- istruzione parentale.

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell'istruzione parentale presentano annualmente, entro il termine delle iscrizioni *on line*, una comunicazione preventiva in modalità cartacea direttamente al dirigente scolastico di una scuola del grado di riferimento del territorio di residenza, secondo le modalità indicate nelle *Linee guida per l'istruzione parentale* emanate da questo Ministero e trasmesse con Nota prot. n. 6640 del 17 dicembre 2025, contenenti indicazioni operative dettagliate cui attenersi, rivolte ai genitori e a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e alle istituzioni scolastiche, alla cui lettura attenta si rimanda. Con riferimento all'anno scolastico 2026/2027, la comunicazione preventiva deve essere presentata **entro il 14 febbraio 2026**. Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e del decreto ministeriale 11 novembre 2025, n. 218 riguardante la disciplina degli esami di idoneità, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione gli alunni/studenti in istruzione parentale devono sostenere annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso una scuola statale o paritaria. È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità aggiornare prontamente l'anagrafe degli studenti inserendone l'esito, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. In caso di mancata presentazione della richiesta di partecipazione agli esami di idoneità nei tempi previsti, il dirigente scolastico della scuola presso cui è stata presentata la comunicazione preventiva deve sollecitarne la presentazione, stabilendo anche un termine entro il quale provvedere. Decorso inutilmente il termine fissato, il dirigente scolastico provvede a segnalare l'inadempimento al Sindaco del Comune di residenza del minore, organo preposto alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, per quanto di competenza, unitamente al dirigente scolastico medesimo.

Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine di presentazione delle iscrizioni *on line* (con riferimento all'anno scolastico 2026/2027, **entro il 14 febbraio 2026**).

SI RAMMENTA CHE IL DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE 2023, N. 123, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 13 NOVEMBRE 2023, N. 159, HA INTRODOTTUO NUOVE PREVISIONI IN MERITO AL CONTROLLO SULL'ASSOLVIMENTO DELL'OBLIGO DI ISTRUZIONE E HA INASPRITO LE SANZIONI PER I GENITORI E GLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE CHE NON VI PROVVEDANO.

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO- RIEPILOGO

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell'inizio dell'anno scolastico 2026/2027 sono effettuate attraverso la pagina dedicata alle iscrizioni *on line* all'interno della Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>) **dalle ore 8:00 del 13 gennaio 2026 alle ore 20:00 del 14 febbraio 2026.**

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l'iscrizione a uno dei percorsi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52 e legge 27 dicembre 2023, n. 206 e decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2024, n. 222), degli istituti tecnici e degli istituti professionali (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61), riportati agli allegati nn. 1, 2 e 3 alla presente Nota, esprimendo anche l'eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola.

Per quanto riguarda i percorsi di istruzione tecnica si ribadisce che è in corso la rivisitazione dei suddetti percorsi a partire dalle classi prime dell'anno scolastico 2026/2027 in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 26-*bis* del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 e degli allegati 2-*bis* e 2-*ter* come introdotti dall'articolo 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, ferma restando la sostanziale ripartizione in indirizzi e articolazioni già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che per comodità si riporta (allegato 2), con interventi innovativi riguardanti la struttura del curriculum.

Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell'accoglimento delle richieste di iscrizione agli indirizzi di studio.

Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza peculiare il “consiglio di orientamento” espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a supportare le scelte di prosecuzione dell'obbligo d'istruzione.

A tal fine, si rammenta che tale consiglio va reso noto ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni in tempo utile per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. In attuazione dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di dare piena attuazione alla riforma del sistema di orientamento prevista dal PNRR e valorizzare il “consiglio di orientamento” rilasciato dalle istituzioni scolastiche, è stato adottato, con il decreto ministeriale 14 novembre 2024, n. 229, il modello nazionale di “consiglio di orientamento”, che è integrato e messo a disposizione delle famiglie all'interno dell'*E-Portfolio* previsto dalle Linee guida per l'orientamento, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328, accessibile nell'area riservata della Piattaforma Unica. Si precisa che, trattandosi di “consiglio”, lo stesso si configura quale strumento idoneo a orientare la scelta dello studente e

non può essere considerato dalla scuola come elemento preclusivo all'accoglimento di una domanda di iscrizione.

PROCEDURE DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre a quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi un'eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso gli altri istituti per i quali è stato espresso il gradimento. In tal caso, il sistema di iscrizioni *on line* comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all'istituto indicato in subordine. L'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo *on line* rende inefficaci le altre opzioni.

Il sistema di iscrizioni *on line* comunica, via posta elettronica, l'accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. Tutte le notifiche relative all'iter della domanda sono disponibili anche sull'app IO.

Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna delle scuole indicate sul modulo *on line*, è responsabilità dell'ultima scuola indicata, con il necessario supporto dell'Ufficio di ambito territoriale, affiancare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale nell'individuazione di un'istituzione scolastica alternativa in grado di accogliere lo studente, tenendo in considerazione, ove possibile, il percorso prescelto.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno richiedere su base volontaria, compilando l'apposito campo del modulo di iscrizione *on line*, l'emissione di "IoStudio – la carta dello studente", una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte a garantire e supportare il diritto allo studio dello studente, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 30 settembre 2021, n. 292.

DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI INDIRIZZI

ISCRIZIONI ALLA TERZA CLASSE DEGLI ISTITUTI TECNICI : MACCHINISTI CAIM E CAPITANI CMN

Possono iscriversi alla classe terza dei percorsi degli istituti tecnici, **dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026**, gli studenti già frequentanti la classe seconda che prevedano di conseguire l'ammissione alla classe successiva prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico 2026/2027 ovvero gli studenti esterni che abbiano già conseguito o prevedano di conseguire l'idoneità al terzo anno.

Le presenti disposizioni si applicano agli indirizzi per i quali il percorso di studio si sviluppa, dal terzo anno, in articolazioni e/o opzioni anche sperimentali.

Deve essere presentata apposita domanda in tutti gli altri casi, come, ad esempio:

- prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione dell'indirizzo già frequentato;
- prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo diverso da quello frequentato, purché del medesimo settore e presente nell'offerta formativa dell'istituto scolastico cui si è iscritti;
- prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo/articolazione/opzione non presente nell'offerta formativa dell'istituto frequentato ma attivato in altra istituzione scolastica,

purché nel medesimo settore, facendone richiesta al dirigente dell'istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola in cui l'allievo è iscritto.

LE ISCRIZIONI AL TERZO ANNO DEGLI ISTITUTI TECNICI SONO ESCLUSE DALLA PROCEDURA DELLE ISCRIZIONI ON LINE.

Trasferimento di iscrizione

Le istituzioni scolastiche, nei limiti dei posti disponibili, rendono effettiva la facoltà dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di scegliere il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore.

Per quanto riguarda il primo ciclo di istruzione, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un'istituzione scolastica e prima dell'inizio, ovvero nei primi mesi dell'anno scolastico, di optare per altra istituzione scolastica, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione sia a quello della scuola di destinazione⁵ e viene accolta in relazione alla disponibilità di posti.

Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione, si richiama l'attenzione sulle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164 in merito alla possibilità per gli studenti del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado di richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento.

In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all'interessato e alla scuola di destinazione.

Nelle ipotesi di iscrizioni tardive di cui alla Nota 5 agosto 2020, prot. n. 1376, gli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali supportano il dirigente scolastico nell'individuazione di altra istituzione scolastica di destinazione nei casi di impossibilità ad accogliere l'iscrizione per motivi di incapienza delle classi.

⁵ In ipotesi di trasferimento di iscrizione da un'istituzione scolastica ad altra avente le medesime caratteristiche, la relativa domanda può essere presentata, per eccezionali motivi debitamente rappresentati (es. imprevisto trasferimento della famiglia in altra città), anche nel periodo successivo ai primi mesi dell'anno scolastico.

Si segnala che taluni allievi, ad esempio i figli di soggetti che svolgono attività di tipo itinerante, in particolare i lavoratori dello spettacolo viaggiante, possono richiedere più volte il trasferimento di iscrizione.

Nel richiamare l'attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l'attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si rammenta che le conseguenti rettifiche nell'Anagrafe nazionale degli alunni sono curate dalla scuola di destinazione.

ALUNNI/STUDENTI CON DISABILITÀ

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, ovvero, qualora non disponibile, il profilo dinamico funzionale è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.

Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti all'autonomia e alla comunicazione a carico della Regione o dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell'A.S.L.

L'alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell'inizio dell'anno scolastico 2026/2027, all'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Solo per gli alunni che non si sono presentati agli esami conclusivi del primo ciclo è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico 2026/2027, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Gli alunni con disabilità ultra diciottenni non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del suddetto diploma, ma non frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte costituzionale 4-6 luglio 2001, n. 226).

ALUNNI/STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità *on line*, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.

Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall'insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall'articolo 11,

comma 13, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 conseguono titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

ALUNNI/STUDENTI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Al riguardo, rinviando alle previsioni di cui alla nota ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2 e all'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, si evidenzia la necessità di prestare particolare cura alla programmazione del flusso delle iscrizioni con azioni concordate e attivate territorialmente con l'Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali al fine di garantire un'equa distribuzione della popolazione scolastica e di prevenire anomale e non giustificate concentrazioni di alunni stranieri presso singole classi di uno stesso istituto scolastico.

Ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, i minori titolari dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

Si rammenta che per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione *on line*. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l'istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi di codice fiscale possono recarsi presso l'istituzione scolastica prescelta al fine di effettuare l'iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvedono a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica.

Si richiama, infine, la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica 20 aprile 2011, n. 2787 in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.

Per una ricognizione della materia si rinvia alle “*Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*” trasmesse da questo Ministero con Nota 19 febbraio 2014, n. 4233 e agli “*Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l'integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori*” del marzo 2022.

ALUNNI/STUDENTI CHE SONO STATI ADOTTATI

La procedura di iscrizioni *on line* si applica anche agli alunni/studenti adottati.

In caso di adozione internazionale, qualora l'iscrizione avvenga in una fase in cui l'iter burocratico non sia ancora stato completato e la famiglia sia ancora priva del codice fiscale del minore o della documentazione definitiva, **è possibile creare un “codice provvisorio”, che verrà sostituito dall'istituzione scolastica sul portale SIDI non appena la famiglia presenterà i documenti atti a certificare l'adozione avvenuta all'Estero (Commissione Adozioni Internazionali CAI Tribunale per i Minorenni).**

In caso di adozione nazionale con collocamento provvisorio preadottivo, al fine di garantire protezione e riservatezza ai minori, l'iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso la segreteria della scuola. Anche in questo caso è opportuna la creazione di un codice fiscale provvisorio per garantire la necessaria riservatezza sui dati anagrafici di

origine. Le scuole prendono visione della documentazione rilasciata dal Tribunale per i Minorenni senza trattenerla nel fascicolo personale degli alunni; il dirigente scolastico inserisce nel fascicolo personale del minore una dichiarazione in cui attesta di aver preso visione della documentazione necessaria per l'iscrizione⁶.

10 - Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all'atto dell'iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale mediante la compilazione del modello *on line*.

LA SCELTA HA VALORE PER L'INTERO CORSO DI STUDI E IN TUTTI I CASI IN CUI SIA PREVISTA L'ISCRIZIONE D'UFFICIO, FATTO SALVO IL DIRITTO DI MODIFICARE TALE SCELTA PER L'ANNO SUCCESSIVO ENTRO IL TERMINE DELLE ISCRIZIONI, ESCLUSIVAMENTE SU INIZIATIVA DEGLI INTERESSATI.

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso un'apposita funzionalità della pagina dedicata alle iscrizioni *on line* all'interno della Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>) accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale **dal 25 maggio al 30 giugno 2026** utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano triennale dell'offerta formativa.

⁶ Si vedano in proposito le Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati, nota prot. n. 5 del 28 marzo 2023 (Aggiornamento delle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati nota prot. n. 7443 del 18.12.2014).

11 - Percorsi di istruzione degli adulti

I percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono organizzati, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, in:

- percorsi di istruzione di primo livello, realizzati dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139.

Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra Regioni e Uffici Scolastici Regionali, di iscrivere in via residuale, nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età;

- **percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica.**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, possono frequentare i percorsi di istruzione di secondo livello gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno;

- percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, realizzati dai CPIA, destinati agli adulti stranieri di cui all'articolo 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa. Ai fini di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di usufruire, nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa dei CPIA, delle attività di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana.

Dettagliate istruzioni circa le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti seguono con successiva Nota a cura della competente Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore.

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Alessandra Deleuchi

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ess.mm.ii



Via Trinità - 07024 La Maddalena (SS) - Tel. 0789 737712
Codice Ministeriale SSIS02300T – Codice Fiscale 91025220905
Email: ssis02300t@istruzione.it - PEC: ssis02300t@pec.istruzione.it



Liceo Scientifico – Via Guardia Gellone – SSPC023015 - Tel. 0789 737098
Liceo Classico – Via Guardia Gellone - SSPC023015 -Tel. 0789 737098
Liceo Linguistico – Via Guardia Gellone - SSPC023015 - Tel. 0789 737098
Liceo delle Scienze Umane – Via Regina Margherita - SSPC023015 - Tel. 0789 730055
Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Domenico Millelire” – Via Terralugiana - (Certificazione ISO 9001:2015) - SSTH02301T
- Tel. 0789 737712
Istituto Tecnico Nautico “Domenico Millelire” (Corso Serale) – Via Terralugiana - SSTH023506 – Tel. 0789 737712

